



REGOLAMENTO dell'ASSOCIAZIONE “SERRA INTERNATIONAL ITALIA”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Articolazione

L'associazione Serra International Italia (di seguito “Serra Italia”) si articola, come da Statuto, su due livelli:

- a) Organizzazione Centrale costituita da:
 - Assemblea dei Delegati di Club (di seguito “Assemblea”);
 - Consiglio Nazionale Italiano del Serra (di seguito “CNIS”);
- b) Organizzazione periferica su due livelli costituiti dai:
 - Distretti, di norma territorialmente coincidenti con una o più Regioni e comprendenti più Club;
 - Club, territorialmente coincidenti con una Diocesi o parte di essa.

Il Serra Italia utilizza uniformemente a tutti i livelli centrali e periferici le stesse insegne e gli stessi colori del logo e del labaro/stendardo di Serra International.

Art. 2 -Requisiti, diritti e doveri del Serrano

I soci serrani devono essere Cristiani Cattolici battezzati e non appartenere alla Massoneria o ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica, ai suoi ministri o che apostatizzino, sotto qualsiasi forma, la Religione cattolica.

Oltre i doveri prescritti nell'art. 8 Sezioni 1 - lett. c), 2), 3) e 4) del Regolamento Internazionale, il serrano deve:

- a. approfondire progressivamente la propria spiritualità cristiana cattolica e la propria cultura in vista della realizzazione degli scopi statutari serrani;
- b. essere disponibile ad accettare qualsiasi incarico che gli venga proposto, salvo ragionevoli impedimenti;
- c. essere disponibile a collaborare spontaneamente in relazione ad iniziative associative serrane.

Art. 3 - Propaganda e/o attività politica

3.1 - Fermo il divieto previsto nell'art. 8.2 dello Statuto di Serra Italia, i Club Serra si asterranno da qualunque forma di propaganda politica a favore o contro alcun partito o, comunque, formazione politica e qualsiasi candidato sia durante le loro riunioni, sia nel corso di qualsivoglia altra attività del Club.

3.2 - Qualunque carica politica nazionale, regionale, provinciale o comunale collegata con la militanza in un partito politico o comunque in una formazione politica, è incompatibile con i seguenti incarichi serrani, ai quali è connessa una funzione di rappresentatività di Serra Italia:

- a) Presidente, Deputy Presidente o Presidente Eletto del CNIS;
- b) Governatore o Governatore Eletto di un Distretto;
- c) Presidente o Presidente Eletto di un Club Serra;
- d) Incarico internazionale serrano di qualsiasi tipo.

3.3 - Ogni serrano è libero di porre la propria candidatura a qualunque carica politica o amministrativa elettiva e di partecipare alla relativa campagna elettorale. Ove dovesse ricoprire uno degli incarichi indicati al precedente comma 3.2 è tenuto a segnalare per scritto tale situazione all'Organismo cui appartiene all'interno della Associazione con richiesta di temporanea sospensione dall'incarico ricoperto per la durata della campagna elettorale, sospensione che dovrà essere deliberata senza indugio dai predetti Organismi.

3.4 - La violazione del precedente comma 3.3 comporterà il deferimento del responsabile o dei responsabili al CNIS il quale, sentito l'interessato e valutata la situazione, potrà insindacabilmente irrogare, in rapporto alla gravità della violazione, la sanzione dell'ammonizione orale o scritta ovvero dell'esclusione dall'Associazione.

Art. 4 - Festività serrane

4.1 - Sono festività ufficiali serrane:

- la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni;
- il 28 agosto, festa di San Junipero Serra;
- il 24 Novembre, giorno della nascita di San Junipero SERRA.

4.2 - In previsione di ciascuna delle suddette festività ufficiali serrane, il CNIS può provvedere, con adeguato anticipo, ad organizzare manifestazioni nazionali e/o a proporre ai Distretti e ai Club, anche in collaborazione con la "Fondazione Beato Junipero Serra" (FIBS) e con altre Organizzazioni Cattoliche.

Art. 5 – Congressi e Convegni

Serra Italia organizza ogni biennio, in prossimità del termine del mandato del Presidente, un Congresso Nazionale, che deve svolgersi presso la città di Roma, luogo centrale e ben collegato, permettendo così a tutti i soci di poter partecipare. Altri incontri o riunioni, possono essere organizzati nei tempi, nei luoghi e per gli scopi definiti dal CNI

Art. 6 - Esercizio finanziario

In conformità al disposto dell'art. 10.1 dello Statuto italiano l'esercizio finanziario di Serra Italia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La rilevazione del numero dei soci sarà effettuata al 30 dicembre di ogni anno solare.

Le cariche sociali ai vari livelli organizzativi decorrono dal 1° luglio per la durata prevista da questo Regolamento.



TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 7 - Organi centrali

Organi centrali di SERRA ITALIA sono:

- 1) l'Assemblea dei Delegati dei Club;
- 2) il Consiglio Nazionale Italiano del SERRA. (CNIS)
- 3) Il Comitato Esecutivo

Art. 8 - L'Assemblea dei Delegati dei Club

8.1 - Composizione e diritto di voto

L'Assemblea dei Delegati dei Club è costituita dai rappresentanti (di seguito "delegati") dei Club incorporati, attivi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun Club ha diritto ad un voto che sarà espresso da un proprio delegato, preferibilmente il Presidente, eletto o scelto, in apposita riunione assembleare, tra i soci del Club. Per ciascun delegato il Club provvederà ad indicare anche un supplente.

Se il Club non può inviare un proprio delegato, potrà conferire apposita procura al socio di altro Club del Distretto di appartenenza. Ciascun delegato eletto e/o procuratore sarà munito di credenziale (di seguito "delega"), redatta su apposito modello predisposto dalla Segreteria Nazionale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Club che deve rappresentare. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di una delega oltre la propria.

La delega in originale dovrà essere consegnata all'apposito Ufficio Accreditamento Delegati, costituito presso la sede dei lavori, prima dell'apertura degli stessi.

8.2 – Competenze

All'Assemblea compete:

1. l'elezione del Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 5.4 dello Statuto e disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento;
2. l'approvazione dei rendiconti consuntivi e degli stati di previsione;
3. l'approvazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento;
4. lo scioglimento dell'Associazione.

8.3 – Riunioni

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno.

La data, la sede e l'ora di inizio della riunione dell'Assemblea sono decise e comunicate dal Presidente Nazionale per posta elettronica ai Presidenti dei Club almeno 90 (novanta) giorni prima della data di svolgimento, con invito alla nomina dei delegati e pubblicizzate tramite Serranews e Portale.

Contestualmente il Segretario Nazionale invierà, per posta elettronica, ai Presidenti dei Club non in regola con il pagamento delle quote sociali apposita comunicazione con invito a regolarizzare la posizione entro i successivi 30 (trenta) giorni, pena l'esclusione dal diritto di voto.

L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente Nazionale e corredato dei documenti proposti per l'esame e le determinazioni dell'Assemblea, dovrà essere inviato a tutti i Presidenti dei Club per posta elettronica dal Segretario Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

8.4 - Svolgimento dei lavori

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale in carica e la verbalizzazione è affidata al Segretario Nazionale. Entrambi non hanno diritto di voto. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, ove vi siano state votazioni, da due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la conduzione della stessa sulla base di apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo, proposto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea nella sua prima riunione.

8.5 – Definizione del quorum

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei delegati dei Club aventi diritto al voto.

Qualora non si raggiungesse il quorum previsto per la validità della riunione l'assemblea verrà riconvocata entro i successivi trenta giorni.

Salvo che lo Statuto o questo Regolamento non prevedano espressamente un diverso quorum, i provvedimenti sono adottati a maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale Italiano del SERRA

9.1 - Composizione

Il Consiglio Nazionale Italiano del Serra è costituito da 25 componenti, e precisamente:

1. gli 8 (otto) Principali Dirigenti:
 - il Presidente in carica;
 - il Presidente Eletto;
 - i quattro Vice Presidenti;
 - il Segretario Nazionale;
 - il Tesoriere Nazionale;
2. il Past Presidente immediato;
3. i Rappresentanti dei Distretti, nella persona dei Governatori;
4. i Trustees italiani in carica nel Board di Serra International;
5. il Presidente in carica della Fondazione italiana BJS;
6. non più di tre Consiglieri Aggiuntivi cooptati dal CNIS su proposta del Presidente.

9.2 - Competenze

Il CNIS, quale organo di governo della Associazione, nel rispetto delle normative di Serra International e di Serra Italia nonché dell'autonomia dei Club come garantita dalle citate normative:

- a) definisce gli indirizzi generali della Associazione;
- b) ha piena autorità amministrativa nelle materie di competenza del CNIS ed esercita il controllo gestionale generale delle attività, delle proprietà e dei fondi;
- c) stabilisce l'importo delle quote annuali di associazione;
- d) esamina ed approva lo stato di previsione, comprendente l'ammontare delle entrate e delle spese previste per il successivo esercizio finanziario;
- e) esamina ed approva il rendiconto consuntivo e lo sottopone alla Assemblea per la definitiva approvazione;
- f) è responsabile di regolari rapporti con Serra International, della osservanza dello Statuto e del Regolamento di Serra International nonché delle linee guida dallo stesso deliberate nel tempo;
- g) può, per giustificati motivi, formulare proposta al Board di Serra International di eventuali variazioni dei confini geografici dei Distretti;
- h) esercita il controllo e la supervisione dei Dirigenti e sulle incombenze loro attribuite;
- i) nomina e revoca il Direttore Esecutivo;
- j) ove ritenuto opportuno può nominare Dirigenti e Consiglieri Delegati per supportare i Componenti del Consiglio nei loro adempimenti;
- k) è responsabile di ricoprire un incarico resosi vacante nel Consiglio fino alla elezione del nuovo titolare;
- l) organizza iniziative ed eventi a carattere nazionale;

- m) fornisce suggerimenti e supporto ai vari livelli organizzativi finalizzati al superamento di eventuali difficoltà che si dovessero manifestare nell'espletamento delle attività serrane;
- n) supporta Distretti e Club, fornendo formazione e indirizzi operativi.

9.3 - Riunioni ordinarie

Il CNIS si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno nel luogo e nel tempo fissati dal Presidente.

Ai fini della validità della riunione l'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai destinatari per posta ordinaria o per posta elettronica con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente e corredato della documentazione relativa ai punti da trattare, va inoltrato ai destinatari almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

9.4 - Riunioni straordinarie

Riunioni straordinarie possono essere convocate ad iniziativa del Presidente o su motivata richiesta, di almeno cinque componenti del CNIS. Il Presidente decide luoghi e tempi della riunione e dispone l'invio, per posta ordinaria o per posta elettronica, dell'avviso di convocazione, corredato della documentazione sopra indicata, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla data prevista.

9.5 - Definizione quorum

La maggioranza dei componenti del CNIS costituisce il quorum per la validità della riunione e la maggioranza dei presenti e votanti sarà sufficiente per ogni decisione.

9.6 - Verbalizzazione

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario Nazionale e, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente Nazionale, saranno inviati per posta elettronica ai componenti del Consiglio entro i 30 (trenta) giorni successivi alla riunione.

9.7 - Trattazione di problemi per posta o altro mezzo

Il CNIS può, in casi eccezionali, previa approvazione del Presidente, trattare problematiche e votare risoluzioni per posta o altro mezzo elettronico con avviso di consegna.

I voti espressi devono essere trasmessi al Segretario del CNIS entro 15 giorni dalla data di invio della proposta da votare.

La maggioranza semplice del CNIS sarà sufficiente per qualsiasi risoluzione, salvo che lo Statuto o questo Regolamento prevedano una maggioranza qualificata.

Art. 10 - Comitato Esecutivo

10.1 - Composizione

Il CNIS ha un Comitato Esecutivo composto dagli otto principali dirigenti e dall'immediato Past Presidente.

10.2 - Competenze

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri del CNIS, quando questo non è riunito, eccetto quello di:

- a) ricoprire un posto di Dirigente resosi vacante;
- b) modificare le linee programmatiche adottate dal Consiglio;
- c) disporre stanziamenti oltre i limiti fissati dall'Assemblea con lo stato di previsione;
- d) stabilire l'importo delle quote annuali di associazione.

10.3 – Riunioni ordinarie e straordinarie

Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria nei tempi e luoghi determinati dal Presidente previo avviso di convocazione, corredato di ordine del giorno predisposto dal Presidente e documentazione relativa ai punti da trattare, inoltrato ai destinatari per posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione, 5 (cinque) giorni in caso di urgenza.

Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta, corredata dei testi da votare e relativa relazione illustrativa, di almeno due componenti del Comitato Esecutivo. Il Presidente decide luoghi e tempi della riunione e dispone l'invio, per scritto o per posta elettronica, dell'avviso di convocazione, corredato della documentazione sopra indicata, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data prevista.

10.4 - Definizione quorum

La maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo costituisce il quorum per la validità della riunione e la maggioranza dei presenti e votanti sarà sufficiente per ogni decisione.

10.5 – Verbalizzazione

Il Comitato Esecutivo redige, a cura del Segretario Nazionale, verbale delle proprie riunioni, che sottoporrà al CNIS nella prima riunione utile per la ratifica. Comunque copia del verbale deve essere trasmessa ai componenti del CNIS nei 20 (venti) giorni successivi alla data della riunione.

10.6 - Trattazione di problemi per posta o altro mezzo

Il Comitato Esecutivo può trattare e definire problematiche anche utilizzando la procedura di cui all'art. 9.7 del presente Regolamento.

Art. 11 – Elezione dei componenti elettivi del Consiglio Nazionale

11.1 - Componenti elettivi del CNIS

Sono componenti elettivi del CNIS, a norma dell'art. 5.4 dello Statuto di Serra Italia e dell'art. 9.1 del presente Regolamento:

- il Presidente Nazionale Eletto
- i quattro Vice Presidenti

- il Segretario
- il Tesoriere

I quattro Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti negli anni pari per la durata di un biennio, mentre il Presidente Nazionale Eletto negli anni dispari per la durata di un anno.

11.2- Requisiti dei Dirigenti

I candidati a componenti elettivi del CNIS devono:

1. essere membri attivi e di buona reputazione di un Club Serra debitamente incorporato e attivo;
2. avere conoscenza approfondita del Serra, dei suoi obiettivi e finalità, delle normative internazionali e nazionali;
3. avere ricoperto l'incarico di Presidente di Club e di Governatore;
4. per gli incarichi di Segretario Nazionale e Tesoriere Nazionale si prescinde dai requisiti di cui al precedente punto 3.

11.3 - Presentazione delle candidature

Il Segretario Nazionale, almeno 8 (otto) mesi prima dalla data di riunione dell'Assemblea, inviterà i Governatori Distrettuali in carica ed eletti e i Club Serra a proporre un nominativo per ciascun incarico da ricoprire. Le candidature devono essere inviate al Segretario Nazionale, che provvederà a rimetterle al Presidente della Commissione Nomine.

11.4 - Commissione Nomine

Almeno 6 (sei) mesi prima della data delle elezioni il CNIS costituisce una Commissione nomine composta:

- 1) dall'immediato Past Presidente del CNIS che la presiede;
- 2) da 10 (dieci) membri tutti provenienti da Distretti diversi o come diversamente disposto dal CNIS a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nessun componente della Commissione Nomine è proponibile per la nomina a Dirigente o Consigliere di Serra Italia da parte della Commissione Nomine di cui sia membro.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di costituzione la Commissione Nomine proporrà per ciascun incarico da ricoprire uno o più nominativi. Dette proposte devono essere tempestivamente rimesse al Segretario Nazionale.

La Commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea il Segretario Nazionale trasmetterà ai Presidenti dei Club ed ai Governatori dei Distretti l'elenco dei candidati proposti, corredato da un breve curriculum.

11.5 – Modalità di votazione

Le elezioni possono avvenire per acclamazione, salvo il caso in cui vi siano più concorrenti al medesimo incarico. In tale ipotesi per detto incarico l'elezione va

effettuata con voto segreto. Ogni delegato dispone di un voto e viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.

ART. 12 - Competenze dei Dirigenti del Consiglio

12.1 – Il Presidente del CNIS

Il Presidente

- 1) resta in carica per due anni decorrenti dal suo insediamento e non può essere riconfermato;
- 2) può proporre al CNIS la nomina di un suo Deputy;
- 3) ha la rappresentanza legale di Serra International Italia anche ai fini processuali;
- 4) rappresenta l'Associazione anche nei rapporti con la gerarchia della Chiesa Cattolica;
- 5) presiede le riunioni del CNIS e del Comitato Esecutivo;
- 6) presiede il Congresso Nazionale ed altre riunioni organizzate dal CNIS, nonché l'Assemblea dei Delegati;
- 7) costituisce le commissioni ad hoc indicandone i coordinatori;
- 8) esercita la supervisione dell'attività dei Dirigenti, del Direttore Esecutivo e delle Commissioni;
- 9) esercita ogni altro potere connesso con l'incarico ricoperto.

12.2 – Il Presidente Eletto del CNIS

Il Presidente Eletto:

- 1) assume l'incarico di Presidente al termine del mandato del Presidente in carica;
- 2) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea. Nel caso di vacanza definitiva dell'incarico assume le funzioni di Presidente per il residuo periodo di mandato al termine del quale proseguirà quale titolare per il successivo biennio. Qualora il Presidente Eletto non fosse ancora stato nominato le funzioni di supplenza saranno esercitate, fino alla sua nomina e insediamento, nell'ordine dal Vicepresidente Programmi, Estensioni, Vocazioni e Comunicazioni.
- 3) esercita i poteri che gli saranno assegnati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente;
- 4) collabora con il Presidente in carica fornendogli assistenza in tutte le incombenze
- 5) fa esperienza con la Direzione Esecutiva, con i Distretti e i Club

12.3 - Il Presidente Delegato (Deputy)

Può essere nominato dal CNIS su proposta del Presidente per assisterlo nella corretta conduzione e gestione del Consiglio Nazionale nonché per svolgere determinati incarichi.

Non ha diritto di successione automatica e il suo incarico si conclude con il termine del mandato del Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo ma senza diritto di voto.

12.4 – I Vice Presidenti del CNIS

I Vice Presidenti rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili per una sola volta, ma non possono succedere a se stessi nel medesimo incarico.

Ad ogni Vice Presidente è attribuita dal Presidente la responsabilità di uno dei seguenti settori di attività e il coordinamento, per la durata del proprio mandato, delle relative Commissioni Permanenti: Programmi, Vocazioni, Estensioni, Comunicazioni. Le competenze delle Commissioni sono indicate all'art. 13 del presente Regolamento.

12.5 – Il Segretario del CNIS

Il Segretario rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

Ad esso compete:

- 1) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del CNIS, del Comitato Esecutivo e di altre riunioni a carattere nazionale;
- 2) la diramazione delle convocazioni di tali riunioni;
- 3) la tenuta dell'elenco dei soci;
- 4) la verifica del regolare funzionamento della Banca Dati;
- 5) la tenuta dell'archivio nazionale.

12.6 – Il Tesoriere del CNIS

Il Tesoriere rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

Ad esso compete:

- 1) ricevere tutte le somme di denaro ed ogni altra utilità economico-finanziaria spettanti al CNIS, che custodisce con la responsabilità giuridica del depositario;
- 2) depositare tutte le entrate su apposito conto corrente come deciso dal CNIS;
- 3) effettuare i pagamenti, con la responsabilità giuridica del mandatario, secondo le indicazioni del CNIS;
- 4) tenere, con regolarità formale e sostanziale, i libri e le scritture contabili dell'Associazione e fornire periodici rendiconti trimestrali al CNIS;
- 5) tenere i libri e le scritture contabili a disposizione del CNIS e di eventuali revisori contabili.

12.7 – L'immediato Past President

L'immediato Past President:

- ricopre automaticamente la posizione in seno al CNIS;
- coordina la Commissione Nomine;
- partecipa a tutte le riunioni del CNIS e del Comitato Esecutivo ed espleta le funzioni assegnategli dal Presidente e dal CNIS;
- assiste, supporta e offre consulenza su richiesta al Presidente e al Presidente Eletto;
- a richiesta del Presidente, rappresenta lo stesso e il CNIS a riunioni, conferenze e convegni;
- svolge ogni altro incarico che gli sia assegnato dal Presidente e dal Consiglio.

12.8 – Il Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo:

- esegue le direttive fissate dal CNIS;
- coordina la Segreteria Nazionale Amministrativa;
- coadiuva il Segretario Nazionale nelle incombenze di competenza;
- gestisce la Banca Dati;
- cura l'archivio nazionale;
- fornisce assistenza agli organi serrani dei vari livelli;
- partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni dell'Assemblea, del CNIS, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni Nazionali.

ART. 13 – Le Commissioni Nazionali

13.1 – Le Commissioni nazionali permanenti

Le Commissioni Nazionali permanenti sono:

- a) Programmi
- b) Vocazioni
- c) Estensioni e interrelazioni
- d) Comunicazioni
- e) Formazione
- f) Finanze
- g) Revisione e controllo
- h) Statuto e Regolamenti
- i) Programmazione a lungo termine
- j) Congressi e riunioni.

13.2– Costituzione, composizione e durata delle Commissioni.

Le Commissioni Permanenti:

- sono presiedute da un Coordinatore, designato dal Presidente, salvo quelle coordinate dai Vicepresidenti, dal Tesoriere, dal Segretario e quella revisione e controllo, che ne sceglie i componenti;
- durano in carica per due anni o come diversamente deciso dal CNIS;
- sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre, in funzione delle prevedibili attività da espletare.

13.3 – La Commissione Programmi

La Commissione Programmi:

- è coordinata dal Vicepresidente Programmi per la durata del suo mandato;
- studia indirizzi, metodi e mezzi idonei a favorire una adeguata formazione spirituale e culturale che coadiuvi i serrani a riconoscere e realizzare in amicizia la loro specifica vocazione cristiana al servizio e formula proposte al CNIS;
- appronta manuali formativi e informativi per le materie di competenza.

13.4 – La Commissione Vocazioni

La Commissione Vocazioni:

- è coordinata dal Vicepresidente Vocazioni per la durata del suo mandato;
- studia modi e mezzi per favorire e sostenere la chiamata al ministero sacerdotale ed alla vita consacrata nella Chiesa Cattolica e formula proposte al CNIS;
- mantiene contatti con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Vocazionale (UNPV) della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e promuove la partecipazione serrana a convegni, giornate di studio e di preghiera organizzati o supportati da detto Ufficio.

13.5 – La Commissione Estensioni e Interrelazioni

La Commissione Estensioni e Interrelazioni:

- è coordinata dal Vicepresidente Estensioni per la durata del suo mandato;
- studia modalità e strategie per coadiuvare Distretti e Club nella loro attività diretta alla costituzione di nuovi Club e all'incremento del numero dei soci in quelli esistenti e formula, a tal fine, proposte al CNIS;
- monitora, in collaborazione con i Governatori, lo stato di salute dei Club e le loro eventuali criticità, fornendo periodiche relazioni al CNIS;
- progetta e realizza, con il preventivo consenso e in collaborazione con il Governatore Distrettuale, interventi diretti a sanare eventuali criticità rilevate nei Club;
- studia metodi e strumenti ed elabora programmi intesi a promuovere e mantenere reciproci rapporti tra i Club Serra e le altre organizzazioni cattoliche operanti nel campo vocazionale;
- studia metodi e strumenti per incentivare i rapporti con altre organizzazioni di servizio e formula proposte al CNIS.

13.6 – La Commissione Comunicazioni

La Commissione Comunicazioni:

- è coordinata dal Vicepresidente Comunicazioni che per la durata del suo mandato;
- studia modalità e strategie, formula proposte e raccomandazioni al CNIS per il miglioramento delle comunicazioni interne ed esterne di Serra Italia;
- sviluppa un programma capillare di comunicazioni tra CNIS e i Club Serra italiani e, previa approvazione del CNIS, lo realizza.

13.7 – La Commissione Formazione

La Commissione Formazione:

- il Presidente designa il Coordinatore che ne sceglie i componenti;
- cura il costante aggiornamento dei serrani che ricoprono o si apprestano a ricoprire cariche dirigenziali, individuando una squadra di esperti formatori (Scuola Nazionale di Formazione) che mette a disposizione dei Club e dei Distretti che ne avessero necessità;

- formula al CNIS, all'inizio di ogni anno serrano, articolate proposte relative a specifici corsi di formazione da realizzare a livello nazionale e/o interdistrettuale per, ma non solo, dirigenti in carica e incoming dei vari livelli organizzativi, con particolare attenzione per i Governatori Eletti;
- cura, d'intesa con le altre Commissioni cointeressate, la redazione di manuali divulgativi e la loro diffusione, previa approvazione del CNIS.

13.8 – La Commissione Finanze

La Commissione Finanze:

- è coordinata dal Tesoriere Nazionale per la durata del suo mandato;
- studia il costo di funzionamento del CNIS e delle iniziative da deliberare;
- predispone lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo;
- studia metodi alternativi di raccolta di fondi per le attività di Serra Italia;
- formula raccomandazioni e proposte al CNIS.

13.9 – La Commissione Revisione e Controllo

La Commissione Revisione e Controllo:

- è costituita da tre componenti che non siano dirigenti designati dal CNIS, che ne indica il Coordinatore;
- si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame formale e sostanziale dei rendiconti formulando apposita relazione di revisione per il CNIS e l'Assemblea.

13.10 – La Commissione Statuto e Regolamenti

La Commissione Statuto e Regolamenti:

- è coordinata dal Segretario Nazionale per la durata del suo mandato;
- fornisce al CNIS l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di Serra Italia;
- esamina le proposte di emendamenti dello Statuto e dei Regolamenti e fornisce il proprio parere in merito;
- formula al CNIS proposte e raccomandazioni in ordine a problematiche relative allo Statuto e ai Regolamenti.

13.11 – La Commissione Programmazione a Lungo Termine

La Commissione Programmazione a Lungo Termine:

- Il Presidente ne indica il Coordinatore;
- studia e redige piani e progetti a lungo termine e formula raccomandazioni al CNIS per lo sviluppo delle strutture e delle attività di Serra International Italia e dei Club italiani;
- formula raccomandazioni al CNIS per una maggiore incisività della presenza serrana nell'ambito delle organizzazioni cattoliche e della cultura nazionale.

13.12 – La Commissione Congressi e Riunioni

La Commissione Congressi e Riunioni:

- il Presidente ne indica il Coordinatore;
- è responsabile dell'organizzazione dei Congressi Nazionali e delle inerenti problematiche che non siano specificatamente delegate ad altre Commissioni o persone;
- provvede alla individuazione della sede e degli alberghi e alla determinazione della tassa di iscrizione e sottopone le proprie indicazioni all'approvazione del CNIS, corredandole di una previsione di spesa;
- assiste e coadiuva gli organi dei vari livelli nella organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere nazionale, interdistrettuale e distrettuale, al fine di assicurare un certo livello di uniformità nella preparazione e nella attuazione

13.13 - Commissioni Aggiuntive

Il Presidente o il CNIS, ove lo ritengano necessario, possono costituire Commissioni Aggiuntive fissandone la durata, non superiore a quella del loro mandato, e i compiti.

13.14 - Disposizioni comuni

Spetta ai Coordinatori definire le modalità organizzative di svolgimento dei lavori delle Commissioni, la determinazione della data e del luogo delle riunioni tenendo conto delle esigenze di tempo e logistiche dei componenti, la verbalizzazione dei lavori.



TITOLO III

DISPOSIZIONI CONTABILI

ART. 14 – Entrate e contabilità

14.1 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite, ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto, da:

- a) proventi delle quote associative ed eventuali quote integrative;
- b) contributi di soci, enti e privati;
- c) proventi di eventuali, occasionali attività economiche determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;
- d) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, elargizioni e lasciti di enti, privati, associazioni e soci.

14.2– Quote associative

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, comprensiva:

- 1) dell'importo dovuto a Serra International, nella misura approvata dai delegati alla Convention di Serra International;
- 2) dell'importo di competenza della Associazione, come fissato dal Consiglio Nazionale;
- 3) dell'importo di competenza del Distretto, come fissato dal Consiglio Distrettuale; e
- 4) dell'importo di competenza del Club, come deciso dal Consiglio direttivo.

Nella determinazione delle quote di competenza dell'Associazione dovrà essere prevista una riduzione nei seguenti casi:

- a) coniugi entrambi soci, in favore del secondo socio;
- b) soci di età inferiore ai 35 anni;
- c) soci studenti fino all'età di 35 anni.

14.3 -Raccolta fondi per promuovere gli obiettivi del Serra

Le somme provenienti da raccolte, sottoscrizioni o reperite con altre modalità devono essere, al netto delle spese, utilizzate esclusivamente per perseguire obiettivi e finalità di Serra International.

14.4 – Depositario dei fondi

Il depositario dei fondi dell'Associazione sarà scelto dal Consiglio Nazionale.

14.5 - Rendiconti

I rendiconti infrannuali ed annuali di Serra Italia sono predisposti dal Tesoriere con la Commissione Finanze. Il rendiconto relativo al Congresso Nazionale sarà predisposto separatamente.

I rendiconti annuali di Serra Italia vengono annualmente controllati da un revisore legale dei conti scelto dal Consiglio Nazionale.

Qualora per esigenze interne al Serra Italia e/o per l'osservanza di normative specifiche, dovesse sorgere l'obbligo di istituire un Bilancio di esercizio secondo le norme che ne disciplinano i criteri di redazione, tale modifica sarà oggetto di delibera del Consiglio Nazionale.



ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 15 – I DISTRETTI

15.1 - I Distretti

I Distretti sono formalmente costituiti con provvedimento del Board di Serra International che ne fissa i confini territoriali, e costituiscono una struttura intermedia di coordinamento, sostegno e controllo dei Club nonché di collegamento tra i Club e il Consiglio Nazionale, costituendone l'anello di congiunzione.

15.2 – Confini territoriali e sede

I Distretti hanno confini territoriali di norma coincidenti con una o più Regioni e comprendono tutti i Club insistenti su tali territori.

Variazioni di detti confini possono essere proposte dal CNIS al Board di Serra International per giustificate esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

La sede legale del Distretto è presso il domicilio del Governatore in carica.

15.3 – Struttura dei Distretti

Ogni Distretto deve avere:

- A. un Governatore in carica, al quale compete il governo del Distretto a cui provvede avvalendosi costantemente della consulenza e del supporto del Consiglio Distrettuale;
- B. un Governatore Eletto, che subentra automaticamente al Governatore in carica al termine del suo mandato;
- C. un Consiglio Distrettuale, organo consultivo e di supporto.

15.4 - Incompatibilità

I Governatori in carica ed Eletti non possono ricoprire, per la durata del loro mandato, cariche elettive in Club del loro Distretto.

15.5 - Durata e decorrenza delle cariche

La durata dell'incarico di Governatore è biennale e decorre dal 1° luglio.

15.6 - Fondo spese distrettuali

I Distretti possono costituire un fondo di Distretto fissando una quota annuale a carico di ciascun socio dei Club del Distretto da utilizzare per coprire le spese di gestione del Distretto ed eventuali deficit del Congresso Distrettuale.

La misura della quota viene fissata dal Consiglio Distrettuale.

Il Governatore dovrà rendere annualmente ai Club del Distretto un rendiconto della utilizzazione di questo contributo. Copia del rendiconto dovrà essere rimessa alla Segreteria Nazionale.

15.7 - Il Governatore

15.7.1 - Ruolo e competenze

Il Governatore costituisce il fondamentale anello di congiunzione dei Club con il CNIS e, tramite quest'ultimo, con il Serra International.

Ad esso compete:

- a) la personale, esclusiva responsabilità amministrativa, di guida e di governo del Distretto;
- b) la rappresentanza legale del Distretto;
- c) la facoltà di nominare Governatori Delegati (Deputy) e delegare proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio, pur rimanendo esso responsabile del corretto svolgimento delle funzioni delegate;
- d) la vigilanza sullo stato dei Club del Distretto, dei quali cura un comune e valido orientamento diretto ad uniformare, pur nel rispetto delle esigenze proprie di ogni singolo territorio, la loro attività finalizzata al conseguimento degli scopi e degli obiettivi di Serra International e del CNIS;
- e) l'organizzazione annuale di corsi di formazione per Presidenti in carica e subentranti, Dirigenti di Club nonché per soci avvalendosi della Scuola Nazionale di Formazione;
- f) visitare ogni Club del Distretto almeno una volta all'anno per valutarne i punti di forza e di debolezza;
- g) verificare che i Club provvedano, nei tempi prescritti, a rinnovare gli organi statutari ed effettuare le relative comunicazioni di prassi;
- h) curare la riscossione delle quote associative nazionali e internazionali ed il successivo versamento al Tesoriere del CNIS;
- i) promuovere la costituzione di nuovi Club all'interno del Distretto;

- j) inviare al CNIS trimestrali relazioni sullo stato, le esigenze e le attività del Distretto e dei Club;
- k) tenere i rapporti con la Banca Dati Nazionale, avvalendosi eventualmente di un collaboratore;
- l) proporre la messa in revisione dei Club e l'eventuale ritiro della charter osservando la procedura dettata da Serra International;
- m) di norma organizzare, nell'anno conclusivo del proprio mandato, un Congresso Distrettuale, per favorire la formazione dei soci, aumentare l'amicizia e migliorare l'efficacia del Serra.

15.7.2 – Strutture di riferimento per i Governatori

Linee di Autorità: Board di Serra International – Consiglio Nazionale Italiano – Governatori – Club.

15.7.3 - Inabilità o dimissioni del Governatore

Il Governatore Eletto sostituisce il Governatore in caso di sua assenza temporanea e, nel caso di vacanza definitiva dell'incarico per inabilità, dimissioni o destituzione, assume le funzioni di Governatore per il residuo periodo di mandato al termine del quale proseguirà quale titolare per il successivo biennio.

In tale ultima ipotesi verrà attivata immediatamente la procedura per la nomina di un nuovo Governatore Eletto.

15.7.4 – Destituzione di un Governatore Distrettuale

È demandata al CNIS la disciplina della procedura di destituzione di un Governatore Distrettuale.

Sono causa di destituzione, ma non solo:

- 1) inefficienza nella conduzione del Distretto;
- 2) inidoneità fisica;
- 3) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per la nomina.

15.8– Il Governatore Eletto

15.8.1 – Ruolo e competenze

Il Governatore Eletto:

- è eletto dai Club del Distretto con la procedura della presentazione di candidature e su proposta della Commissione Nomine;
- entra in carica contemporaneamente al Governatore, che affianca per tutta la durata del suo mandato;
- utilizza il periodo del suo mandato per acquisire familiarità con le responsabilità, i compiti e le funzioni di Governatore.

Al Governatore Eletto compete:

- a) fornire assistenza e supporto al Governatore in carica in tutte le attività distrettuali;
- b) operare sempre di concerto con il Governatore in carica;
- c) accettare gli incarichi specifici che gli vengano assegnati dal Governatore;

- d) partecipare alle visite ai Club e ai programmi di formazione e sviluppo per i dirigenti, i consiglieri e i soci dei Club;
- e) sostituire il Governatore nei casi previsti dal precedente art. 15.7.3.

15.8.2 - Requisiti dei Governatori Eletti

I candidati alla carica di Governatore Eletto devono:

- essere membri attivi e di buona reputazione di un Club Serra insistente sul territorio distrettuale debitamente incorporato e attivo;
- avere conoscenza approfondita del Serra, dei suoi obiettivi e finalità, delle normative internazionali e nazionali;
- aver acquisito esperienza come Presidente di Club;
- avere capacità personali di comunicazione, di pianificazione e di lavoro in equipe;
- disporre del tempo necessario per adempiere ai doveri d'ufficio;
- aver frequentato lo specifico corso per Governatori e Dirigenti di Distretto.

15.8.3 – Procedura di elezione del Governatore Eletto

Almeno 4 (quattro) mesi prima del termine del suo mandato il Governatore:

- costituisce la Commissione Nomine, che è presieduta dall'ultimo Past Governatore, ed i cui componenti non sono candidabili alla posizione di Governatore Eletto. La Commissione è composta al minimo da tre Past Governatori;
- contemporaneamente invita i Club del Distretto, indicando i requisiti richiesti, a proporre, entro o non oltre i successivi 30 (trenta) giorni un nominativo per la carica di Governatore Eletto, corredando la proposta di un breve curriculum;
- ricevute le proposte provvederà tempestivamente ad inoltrarle alla Commissione Nomine;
- la Commissione esamina le candidature ricevute ed entro i successivi 40 (quaranta) giorni proporrà uno o più nominativi per la carica di Governatore Eletto, inoltrando la/le proposta/e al Governatore, il quale provvederà a diramarla/e ai Presidenti dei Club;
- in occasione dell'ultima riunione del Consiglio Distrettuale, e comunque entro e non oltre il 20 giugno, il Governatore convocherà una riunione dei Presidenti dei Club del Distretto o loro Delegati per procedere alla elezione del Governatore Eletto, che potrà avvenire per acclamazione, salvo l'ipotesi che vi siano candidature concorrenti, nel qual caso si procede con elezione a voto segreto e risulterà eletto il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
- Il verbale delle votazioni sarà inoltrato, a cura del Governatore in carica, alla Segreteria Nazionale del CNIS.

15.9 – Il Consiglio Distrettuale

Il Consiglio Distrettuale è organo consultivo del Governatore che lo coadiuva negli adempimenti amministrativi, nella realizzazione delle iniziative da assumere e nella attuazione della attività programmata. Esso è composto da:

1. Governatore in carica;
2. Governatore Eletto;
3. Immediato Past Governatore;
4. Segretario Distrettuale;
5. Tesoriere Distrettuale;
6. Coordinatori delle Commissioni Distrettuali;
7. Presidenti dei Club incorporati e attivi o loro delegati.

Il Consiglio Distrettuale

- è presieduto dal Governatore in carica che provvede alla nomina del Segretario, del Tesoriere e dei Coordinatori delle Commissioni;
- si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno su convocazione del Governatore, cui compete fissare data, luogo e Ordine del Giorno, ed in via straordinaria su richiesta motivata di almeno tre componenti;
- l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i componenti con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

15.10 – Ulteriori collaboratori del Governatore

15.10.1 - L'immediato Past Governatore

Inizia il suo mandato con l'insediamento del Governatore in carica al quale offre assistenza, supporto e consigli. Accetta e svolge eventuali funzioni che gli vengano delegate.

15.10.2 - Governatori Delegati (Deputy)

Possono essere nominati dal Governatore per assisterlo nella corretta conduzione e gestione del Distretto nonché per svolgere determinati incarichi.

Non hanno diritto di successione automatica e il loro incarico si conclude con il termine del mandato del Governatore che lo ha nominato. Partecipano alle riunioni del Consiglio Distrettuale ma senza diritto di voto.

15.10.3 - Il Segretario

Disimpegna tutti gli ordinari compiti di segreteria ed in particolare:

- dirama le comunicazioni di convocazione delle varie riunioni;
- ne redige i verbali che dirama ai componenti del Consiglio Distrettuale ed alla Segreteria Nazionale;
- mantiene l'archivio di tutti i documenti e della corrispondenza del Distretto;
- collabora con il Governatore per l'organizzazione del Congresso Distrettuale;
- collabora con il Tesoriere per i versamenti delle quote associative nazionali e internazionali.

15.10.4 – Il Tesoriere

Svolge i compiti specifici di competenza del Tesoriere e in particolare:

- riceve le quote associative (nazionali, internazionali e distrettuali) da parte dei Club del Distretto, ed altre eventuali contribuzioni volontarie;
- controlla il rispetto da parte dei Club dei termini di versamento delle quote associative, sollecita i morosi e relaziona in merito al Consiglio Distrettuale;
- versa le entrate su apposito conto corrente ed effettua i pagamenti con la responsabilità giuridica del mandatario secondo le indicazioni del Governatore;
- tiene la contabilità delle entrate e delle spese;
- presenta ad ogni riunione di Consiglio Distrettuale un rendiconto delle entrate e delle spese;
- redige un rendiconto di fine anno delle entrate e delle spese, con indicazione delle somme rimaste da riscuotere e delle spese da pagare.

15.10.5 - Le Commissioni distrettuali

Le Commissioni distrettuali sono quelle istituzionali del Serra e precisamente:

- Programmi
- Estensioni e interrelazioni
- Vocazioni
- Comunicazioni.

Le Commissioni distrettuali

- sono costituite dal Governatore che nomina i relativi Coordinatori;
- sono collegate con le omologhe commissioni nazionali e offrono la loro collaborazione agli omologhi Vicepresidenti dei Club;
- collaborano con il Governatore nel coordinamento dell'attività dei Club nei settori di specifica competenza;
- hanno funzioni propositive e possono sviluppare programmi e iniziative a livello distrettuale su specifico mandato del Governatore.

È facoltà del Governatore costituire Commissioni ad hoc per particolari problemi nominando i relativi Coordinatori che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.



ORGANIZZAZIONE PERIFERICA CLUB

ART. 16 – I CLUB

16.1– I Club

I Club, di norma coincidenti con una Diocesi o parte di essa, sono formalmente costituiti con la concessione della Charter di incorporazione da parte del Board di Serra International.

16.2 – Funzione regolamentare

Ogni Club deve deliberare un proprio regolamento redatto in conformità con lo schema-tipo predisposto da Serra International. Eventuali variazioni rispetto allo schema-tipo devono essere approvate dal Consiglio Nazionale Italiano e dal Board di Serra International.

16.3 – Struttura dei Club

I Club sono governati da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente, un Presidente Eletto, almeno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, l'immediato Past Presidente e almeno un Consigliere.

16.4 – Partecipazione all'Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale

Ogni Club deve designare un proprio associato quale partecipante all' Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale, ovvero presso il servizio diocesano che con qualunque denominazione si occupa specificamente di pastorale vocazionale.

16.5 - Comunicazione di informazioni sui soci

Ogni Club è tenuto a comunicare a Serra Italia e ad aggiornare tempestivamente l'elenco soci e le relative cariche al momento ricoperte utilizzando lo strumento informatico di immissione dati (Banca Dati).

16.6 - Ritiro della Charter

Ove ricorrano giustificati e gravi motivi il Governatore, previa comunicazione al Club e all'Ordinario della Diocesi ove si trova il Club, può proporre al Consiglio Nazionale l'avvio della procedura dettata da Serra International per il ritiro della Charter.

16.7 – Sede Legale del Club

La sede legale del Club è presso il domicilio del Presidente in carica o presso i locali a tale fine individuati ed indicati nello Statuto/Atto Costitutivo del Club.

16.8 - Autonomia amministrativa

- Ogni Club gode di autonomia amministrativa e contabile. Il bilancio annuale di ciascun Club deve essere approvato dall'assemblea dei soci del Club stesso secondo il rispettivo regolamento.

I Presidenti dei Club hanno facoltà di aprire rapporti di c/c bancari e/o postali con firma singola o abbinata con il Tesoriere ovvero delegare ad altri tale potere.

- Per la realizzazione delle proprie finalità sociali, la quota associativa versata da ciascun socio deve comprendere la quota di pertinenza del Club, del Distretto e quella del CNIS e di Serra International. L'entità della quota di competenza del CNIS e di Serra International è deliberata annualmente da questi organismi.

- Il patrimonio dei Club è costituito dalle quote associative al netto delle somme destinate al Distretto, al CNIS ed al Serra International, nonché dalle elargizioni e donazioni effettuate da terzi nelle forme di legge in favore degli organi statuari.

Art. 17.0 - Esercizio finanziario

In conformità al disposto dell'art. 10.1 dello Statuto italiano l'esercizio finanziario di ogni Club decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La rilevazione del numero dei soci sarà effettuata al 30 dicembre di ogni anno solare.

Le cariche sociali ai vari livelli organizzativi decorrono dal 1° luglio per la durata prevista dal Regolamento Nazionale.

17.1-Struttura del Club

Ogni Club deve avere:

- un Presidente in carica;
- un Presidente Eletto;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Al Presidente in carica si affianca un Consiglio Direttivo, organo consultivo e di supporto, composto dal Presidente, dal Presidente eletto, da almeno un vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dall'immediato past Presidente e da almeno un Consigliere.

Ogni Club può prevedere nel rispettivo Regolamento anche più di un vice Presidente e di un Consigliere.

17.2 - Durata e decorrenza delle cariche

La durata dell'incarico di Presidente è biennale e decorre dal 1° luglio e finisce il 30 giugno del biennio successivo.

17.3 - Inabilità o dimissioni del Presidente

Il Presidente Eletto sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea e, nel caso di vacanza definitiva dell'incarico per inabilità, dimissioni o destituzione, assume le funzioni di Presidente per il residuo periodo di mandato al termine del quale proseguirà quale titolare per il successivo biennio.

In tale ultima ipotesi verrà attivata immediatamente la procedura per la nomina di un nuovo Presidente Eletto.

17.4 – Destituzione di un Presidente di Club

È demandata al Consiglio Direttivo del Club, la disciplina della procedura di destituzione di un Presidente.

Sono causa di destituzione, ma non solo:

- 4) inefficienza nella conduzione del Club;
- 5) inidoneità fisica;
- 6) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per la nomina.

17.5 - L'immediato Past Presidente

Inizia il suo mandato con l'insediamento del Presidente in carica al quale offre assistenza, supporto e consigli. Accetta e svolge eventuali funzioni che gli vengano delegate.

17.6 - Il Segretario

Disimpegna tutti gli ordinari compiti di segreteria ed in particolare:

- dirama le comunicazioni di convocazione delle varie riunioni;
- ne redige i verbali che dirama ai componenti del Consiglio Direttivo;
- mantiene l'archivio di tutti i documenti e della corrispondenza del Club;
- collabora con il Presidente per l'organizzazione del Congresso del Club;
- collabora con il Tesoriere per i versamenti al distretto delle quote associative nazionali.

17.7 – Il Tesoriere

Svolge i compiti specifici di competenza del Tesoriere e in particolare:

- riceve le quote associative da parte dei soci del Club, ed altre eventuali contribuzioni volontarie;
- controlla il rispetto da parte dei Soci dei termini di versamento delle quote associative, sollecita i morosi e relaziona in merito al Consiglio Direttivo;
- versa le entrate su apposito conto corrente ed effettua i pagamenti con la responsabilità giuridica del mandatario secondo le indicazioni del Presidente;
- tiene la contabilità delle entrate e delle spese;
- presenta ad ogni riunione di Consiglio Direttivo, un rendiconto delle entrate e delle spese;

redige un rendiconto di fine anno delle entrate e delle spese, con indicazione delle somme rimaste da riscuotere e delle spese da pagare. **Il presente regolamento è stato approvato dal CNIS nella seduta on line del 10 marzo 2024 ore 09.30, e nella seduta on line dell'Assemblea dei Delegati del 10 marzo 2024 ore 10.45**